



CITTA' DI TROIA

Regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria

INDICE

Art.1 – Cittadinanza onoraria

Art.2 – Criteri per la concessione della cittadinanza onoraria

Art. 3 - Modalità di concessione della cittadinanza

Art. 4 – Revoca della cittadinanza onoraria

Art.5 – Istituzione degli albi dei cittadini onorari

Art.1 – Cittadinanza onoraria

Il presente regolamento disciplina la concessione della cittadinanza onoraria del Comune di Troia a persone.

Art.2 – Criteri per la concessione della cittadinanza onoraria

1. Il comune di Troia può concedere la cittadinanza onoraria a persone non iscritte nell'anagrafe del comune, che si siano distinte particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, della pace, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport o con iniziative di carattere sociale, assistenziale, filantropico, o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti del comune di Troia o in azioni di alto valore a vantaggio della nazione o dell'umanità intera.
2. Il Comune di Troia può concedere inoltre la cittadinanza onoraria a persone la cui vicenda o le cui condizioni siano emblematiche di un diritto o di una legittima aspirazione, negati o non riconosciuti.
3. Il comune riconosce altresì come cittadini onorari, fino al compimento della maggiore età,
 - a) i minori nati in Italia e residenti nel comune di Troia che non siano in possesso della cittadinanza italiana;
 - b) i minori residenti nel comune di Troia e frequentanti istituti educativi e scolastici di ogni ordine e grado che non siano in possesso della cittadinanza italiana;
4. Il Comune informa i diciottenni stranieri iscritti all'anagrafe, che siano nati in Italia e residenti ininterrottamente in Italia, della possibilità di ottenere la cittadinanza italiana facendone domanda prima del compimento del diciannovesimo anno di età.
5. Il Comune informa i diciottenni stranieri iscritti all'anagrafe, non nati in Italia e residenti ininterrottamente in Italia da almeno dieci anni, della possibilità di ottenere la cittadinanza italiana.

Art. 3 - Modalità di concessione della cittadinanza

1. La proposta di concessione della cittadinanza onoraria di cui ai commi 1) e 2) dell' art 2 è avanzata dal Sindaco, sentita la giunta, su proposta di un assessore, di un consigliere comunale, di enti, associazioni o istituzioni.
2. Sulla proposta di concessione della cittadinanza onoraria di cui ai commi 1) e 2) dell' art 2 si esprime il Consiglio Comunale con atto di indirizzo. La proposta è approvata se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La cittadinanza onoraria di cui al comma 3) dell' art 2 è concessa d'ufficio ed è conferita dal Sindaco agli interessati con le modalità di cui al comma 4).
4. La cittadinanza onoraria è conferita dal Sindaco o suo delegato, con cerimonia ufficiale. La concessione è certificata dal rilascio di un attestato riportante gli estremi del provvedimento di concessione, le generalità dell'insignito, le motivazioni del riconoscimento, la data del rilascio e la firma del Sindaco.
5. Nei casi di concessione della cittadinanza onoraria prevista dal comma 1) e 2) dell' art.2 in fase istruttoria il Comune accerta il consenso dell'interessato o di chi esercita la tutela legale. Nei casi di concessione della

cittadinanza onoraria di cui ai comma 3) dell'art.2 si intende accettata ove non sia esplicitamente rifiutata dall'insignito o da chi ne esercita la tutela legale.

Art. 4 – Revoca della cittadinanza onoraria

Il Sindaco sentita la giunta, può revocare la cittadinanza onoraria per motivi di particolare gravità. Della revoca e dei motivi per i quali è stata disposta il Sindaco informa il Consiglio Comunale.

Art.5 – Istituzione degli albi dei cittadini onorari

1. E' istituito l'albo dei cittadini onorari, nel quale sono iscritti coloro cui è stata concessa la cittadinanza onoraria di cui al comma 1) e 2) dell' art 2. L'iscrizione avviene in ordine cronologico, indica i dati anagrafici degli insigniti e gli estremi del provvedimento di concessione della cittadinanza onoraria
2. E' istituito l'albo dei cittadini onorari, nel quale sono iscritti coloro cui è stata concessa la cittadinanza onoraria di cui al comma 3) dell' art 2. L'iscrizione avviene in ordine cronologico, indica i dati anagrafici degli insigniti e gli estremi del provvedimento di concessione della cittadinanza onoraria
3. I registri sono tenuti a cura del responsabile del Settore Affari Generali.